



Il regolamento di procedura del Tribunale dell'Unione europea: un cantiere in continua evoluzione

DI DANIELE P. DOMENICUCCI*

Sommario: 1. Il regolamento di procedura del Tribunale: uno strumento duttile al servizio del processo? – 2. Gli assi principali intorno ai quali ruotano le recenti Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale. – 3. L'impatto delle recenti Modifiche sulle Norme pratiche di esecuzione. – 4. Altre significative modifiche del regolamento di procedura del Tribunale si profilano all'orizzonte... – 5. – Brevi considerazioni conclusive.

1. Il regolamento di procedura del Tribunale: uno strumento duttile al servizio del processo?

Una delle peculiarità che maggiormente caratterizza la disciplina del processo dinanzi al giudice dell'Unione europea (in prosieguo "UE") – e, in particolare, dinanzi al Tribunale dell'UE – è il carattere mutevole delle sue regole¹, che può essere spiegato da un duplice ordine

* Referendario al Tribunale dell'Unione europea. Le opinioni espresse nel presente contributo, che è aggiornato al 14 febbraio 2024, sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non impegnano in alcuno modo l'Istituzione di appartenenza.

¹ Il regolamento di procedura del Tribunale (in prosieguo "RP Trib.") del 2 maggio 1991 (in GUCE 1991, L 136, p. 1), pur mantenendo la struttura sostanzialmente immutata, è stato modificato, alla data del 1° luglio 2013, cioè prima dell'invio della proposta di nuovo regolamento al Consiglio, che risale al 14 marzo 2014, ben diciotto volte, v. [qui](#) [per un commento alla versione originaria di tale regolamento, v. J. BIANCARELLI, *Le règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes : le perfectionnement dans la continuité*, in *Revue trimestrielle de droit européen*, n. 4/1991, pp. 543-564; F. HUBEAU, *Changements de règles de procédure devant les juridictions communautaires de Luxembourg : commentaire du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes et des modifications du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes*, in *Cahiers de droit européen*, nn. 5-6/1991, pp. 499-530 ; B. CAPPONI, *Le nuove regole di procedura del Tribunale comunitario di primo grado e della Corte di giustizia delle Comunità europea*, in *Scritti in onore di Elio Fazzalari*, Milano, 1993, t. 4, pp. 745-786; M. CONDINANZI, *Le règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes*, in (AA. VV.), *Évolution récente du droit judiciaire communautaire*, 1994, vol. I, pp. 39 ss.). In verità, prima dell'istituzione del Tribunale di primo

di ragioni. Da una parte, le vicende e le dinamiche processuali sono multiformi e in continua evoluzione, in ragione della natura stessa del processo d'integrazione europea, dell'evoluzione del quadro istituzionale dell'UE², delle crescenti complessità normative³, dei progressi tecnologici⁴, delle sempre impellenti esigenze di migliorare la produttività e l'efficienza del Tribunale⁵ e, non ultimo, del progressivo ampliamento delle competenze attribuite alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo la «Corte di giustizia»). Particolarmente rilevante, al riguardo, è stata l'evoluzione della ripartizione delle stesse⁶ – motivata, da ultimo, dalla

grado (v. decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 24 ottobre 1988, in GUCE L 319, del 25 novembre 1988, p. 1, v. [qui](#)), le regole processuali si erano contraddistinte, al contrario, per la loro sostanziale stabilità (v., in tal senso, F. HUBEAU, *Changements de règles de procédure devant les juridictions communautaires de Luxembourg : commentaire du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes et des modifications du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes*, op. cit., p. 497).

² V., sul punto, A. TIZZANO, B. CAPPONI, *Il tribunale di primo grado e la Corte di giustizia delle Comunità europee: le nuove regole di procedura*, in *Foro italiano*, 1991, IV, col. 439; v. anche E. COULON, *Les mutations du Tribunal de première instance sous la présidence de Bo Vesterdorf: la continuité dans le changement*, in C. BAUDENBACHER, C. GULMANN, K. LEANERTS, E. COULON, E. BARBIER DE LA SERRE (dir.), *Liber Amicorum en l'honneur de/in honour of Bo Vesterdorf*, Bruxelles, 2007, p. 17.

³ Si pensi all'introduzione dell'art. 105 RP Trib. a seguito della crescita esponenziale nei primi anni duemila del contenzioso in materia di misure restrittive (cfr. C. RASIA, *Il nuovo regolamento di procedura del Tribunale dell'Unione europea*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, n. 2/2016, pp. 613-632, spec. p. 624) e delle problematiche, del tutto peculiari, che esso può generare in termini di sicurezza e di relazioni internazionali [v. anche, in proposito, la decisione (UE) 2016/2387 del Tribunale del 14 settembre 2016 relativa alle norme di sicurezza applicabili alle informazioni o agli atti prodotti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o paragrafo 2, del regolamento di procedura, v. [qui](#); sull'art. 105 RP Trib., *amplius*, v. S. POLI, *L'uso di "prove riservate" nei ricorsi contro le misure restrittive individuali davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI (a cura di), *La Corte di Giustizia dell'Unione europea oltre i trattati: la riforma organizzativa e processuale del triennio 2012-2015*, Milano, 2018, pp. 24-31].

⁴ Si pensi, ad esempio, all'introduzione dell'applicazione informatica e-Curia, che permette il deposito e la notifica di atti di procedura per via elettronica (in proposito v., da ultimo, la decisione del Tribunale dell'11 luglio 2018 relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l'applicazione e-Curia, v. [qui](#)); sul punto v. C. RASIA, *Il nuovo regolamento di procedura del Tribunale dell'Unione europea*, op. cit., pp. 628-630.

⁵ Si pensi, a titolo di mero esempio, all'istituzione della figura del giudice unico con decisione del Consiglio 1999/291 del 26 aprile 1999, che, modificando la decisione 88/591, cit., ha introdotto nel RP Trib. (v. l'art. 29) la possibilità che talune cause possano essere decise da un giudice unico (in GUCE L 114, del 1° maggio 1999, p. 52), v., sul punto A. ALÍ, *La riforma della giustizia comunitaria: le recenti modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, n. 2/2001, pp. 365-388, spec. pp. 371-373. Sia detto per inciso, tale modifica, che fu ritenuta necessaria all'epoca, in considerazione dell'aumento del carico di lavoro del Tribunale nelle cause relative ai diritti di proprietà intellettuale, non ha riscontrato un grande successo (v. I. ANRÓ, *Commento art. 29 regolamento di procedura del Tribunale*, in C. AMALFITANO, P. IANNUCELLI, M. CONDINANZI (a cura di), *Le regole del processo dinanzi al giudice dell'Unione europea. Commento articolo per articolo*, Napoli, 2017, pp. 1029-1031) e appare oggi, alla luce del raddoppio dei giudici del Tribunale, per certi versi anacronistica. Peraltro, la possibilità che il giudice unico, ai sensi dell'art. 29, par. 1, lett. a), RP Trib., giudichi le cause relative ai diritti di proprietà intellettuale stride, almeno sotto il profilo formale, con l'introduzione nel 2019 del procedimento di ammissione preventiva delle impugnazioni, di cui all'art. 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell'UE, v. [qui](#) (in prosieguo lo «Statuto»), riguardanti, segnatamente, le decisioni del Tribunale aventi a oggetto una decisione di una commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale. Più in generale, v. in [questa rivista](#), C. SANNA, *La garanzia del "termine ragionevole" e l'effettività della tutela processuale nell'Unione europea*, in *Eurojus.it*, Fasc. n. 4/2023, pp. 235 e ss., spec. pp. 241-243.

⁶ Come noto, l'art. 51 dello Statuto regola il riparto di competenze tra la Corte e il Tribunale (v. al riguardo, D.P. DOMENICUCCI, M. LATERZA, *Articolo 51 dello Statuto*, in C. AMALFITANO, P. IANNUCELLI, M. CONDINANZI (a cura di), *Le regole del processo dinanzi al giudice dell'Unione europea. Commento articolo per articolo*, op. cit., pp. 260-267). Negli ultimi 20 anni, diverse competenze sono state distribuite diversamente in seno alla Corte di giustizia. L'ultimo passaggio, indubbiamente più interessante, nell'evoluzione del riparto di competenze tra Corte e Tribunale è quello riguardante il trasferimento parziale della competenza pregiudiziale per alcune materie

riforma dell'architettura giurisdizionale – dapprima tra le due giurisdizioni di cui l'istituzione Corte di giustizia oggi si compone, vale a dire la Corte e il Tribunale, poi, per un lasso temporale di oltre un decennio, tra tali giurisdizioni e il Tribunale della funzione pubblica⁷ (in prosieguo, il «TFP»), e, successivamente (a partire dal 2016), di nuovo tra Corte e Tribunale⁸. Dall'altra parte, il fatto che la Corte di giustizia possa, in sostanza, ergersi ad artefice delle modifiche alle regole di funzionamento del processo che si celebra dinanzi alle proprie giurisdizioni⁹ rende tali regole instabili¹⁰. Ciò, proprio in ragione della (relativa) rapidità di reazione con la quale l'istituzione propone di adattarle, abrogando o modificando quelle che si rivelano inadeguate o obsolete, o di integrarle, disciplinando situazioni processuali che da inedite diventino improvvisamente frequenti¹¹.

specifiche al Tribunale (sul quale v. meglio *infra*), che è ormai in dirittura di arrivo, essendo stato raggiunto il 7 dicembre 2023 un accordo sul testo tra i due co-legislatori, v. [qui](#); per il testo del documento finale, v. [qui](#).

⁷ In proposito, basti pensare che il TFP, si era, a sua volta, dotato di un proprio regolamento di procedura, che è stato peraltro modificato più volte (v., *inter alia*, S. BONI, *La procédure devant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne: principales innovations introduites par son règlement de procédure*, in *Cahiers de droit européen*, nn. 5-6/2007, pp. 733-775).

⁸ Dopo oltre un decennio in cui il TFP si era occupato, in primo grado, delle controversie in materia di funzione pubblica tra l'UE e i suoi agenti, ai sensi dell'art. 270 TFUE, nel 2016, mediante modifica dell'art. 50 bis dello Statuto [v. M. BOTTINO, *Articolo 50 bis dello Statuto*, in C. AMALFITANO, P. IANNUCELLI, M. CONDINANZI (a cura di), *Le regole del processo dinanzi al giudice dell'Unione europea. Commento articolo per articolo*, op. cit., pp. 244 ss.], tale competenza è (ri)tornata al Tribunale, il quale, durante il suddetto periodo, si era occupato della materia solo in sede d'impugnazione delle decisioni del TFP. Questo andirivieni di competenze ha determinato non pochi interventi sul RP Trib.. In effetti, dapprima, la costituzione del TFP ha imposto l'adozione da parte del Tribunale di una serie di disposizioni (gli artt. 192-214 RP Trib). Tali disposizioni sono poi rimaste sostanzialmente prive di applicazione, a partire dalla soppressione del TFP [su cui v. K. BRADLEY, *Création et suppression du Tribunal de la fonction publique*, in D. DERO-BUGNY et A. CARTIER BRESSON (dir.), *Les réformes de la Cour de justice de l'Union européenne. Bilan et perspectives*, Bruxelles, 2020, pp. 103 ss.], e definitivamente abrogate nel 2023 (v. *infra*), quasi a voler suggellare la fine della funzione di giudice dell'impugnazione del Tribunale, nonostante la possibilità di creare tribunali specializzati sia ancora astrattamente prevista dal trattato (v., al riguardo, J. SIRINELLI, B. BERTRAND, *Droit du contentieux de l'Union européenne*, Paris, 2022, pp. 44-45). Al contempo, la soppressione del TFP e il ritorno al Tribunale della competenza a decidere in primo grado su tale tipo di controversie ha reso ineludibile un nuovo adattamento del RP Trib. [v. regolamento UE, Euratom n. 2016/1192, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'UE e i suoi agenti (in GUUE L 200, del 26 luglio 2016, p. 137, v. [qui](#)); sul punto, v. F. BOCQUILLON, *Les conséquences de la réforme de l'architecture juridictionnelle de l'Union européenne sur le contentieux de la fonction publique*, in *Journal de droit européen*, 2017, pp. 218-224, e G. GATTINARA, *Le TFP est mort! Vive le TFP!*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI (a cura di), *La Corte di Giustizia dell'Unione europea oltre i trattati: la riforma organizzativa e processuale del triennio 2012-2015*, op. cit., pp. 356-371].

⁹ Come rilevato da autorevole dottrina (v. P. BIAVATI, *Diritto processuale dell'Unione europea*, Milano, 2015, p. 170), il rito dinanzi al Tribunale è da sempre plasmato, con le dovute differenziazioni inerenti ad alcune peculiarità del contenzioso di competenza di quest'ultimo, sulla falsariga di quello della Corte, dal quale, per espressa previsione legislativa avrebbe dovuto discostarsi il meno possibile: secondo quanto indicato dall'art. 11, terzo co., della decisione istitutiva del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, *cit.*, sino all'entrata in vigore del proprio regolamento di procedura, avvenuta il 2 maggio 1991, il Tribunale era tenuto ad applicare il regolamento di procedura della Corte (in prosieguo «RP Corte») e nel preambolo di tale regolamento veniva espressamente auspicato «che le norme da applicare al procedimento dinanzi al Tribunale non divergano più del necessario dalle norme che disciplinano il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia».

¹⁰ P. BIAVATI, *Diritto processuale dell'Unione europea*, op. cit., p. 40, parla di «volatilità delle norme processuali» favorita per l'appunto dalla «facoltà per i giudici di modificare con molta rapidità i regolamenti».

¹¹ V., in tal senso, C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, *Dalle modifiche istituzionali del 2012 al raddoppio del numero dei giudici del Tribunale dell'Unione europea: luci e ombre di una riforma (in)compiuta*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI (a cura di), *Il giudice dell'Unione europea alla ricerca di un assetto efficiente e (in)stabile: dall'incremento della composizione alla modifica delle competenze*, Milano, 2022, p. 32.

In effetti, contrariamente all'approccio che si riscontra sul piano nazionale, in cui, in linea di principio, il legislatore mostra una certa cautela, oltre che una inevitabile lentezza, dovuta alla complessità dell'*iter* legislativo da seguire, nell'intervenire sugli istituti di carattere processuale, la situazione si presenta diversamente per quel che riguarda gli interventi sugli istituti che governano lo svolgimento del processo dinanzi al giudice dell'Unione.

La materia processuale, che necessita di continui adattamenti all'evoluzione del contenzioso dinanzi ai giudici dell'Unione, è infatti appannaggio (quasi) esclusivo dell'istituzione Corte di giustizia, la quale, conformemente agli artt. 253, sesto co., TFUE, 254, quinto co., TFUE¹², e 281, secondo co., TFUE¹³, detiene il potere di iniziativa legislativa sulle regole di procedura e di funzionamento delle proprie giurisdizioni¹⁴.

Da un lato, tale possibilità ha l'innegabile pregio di fornire al giudice dell'Unione uno strumento duttile che gli consente di adattare e modellare le regole in funzione dell'evoluzione della realtà processuale¹⁵, spesso codificando la prassi seguita nell'affrontare e risolvere in via

¹² Ai sensi dell'art. 254, quinto co., TFUE, il Tribunale "stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia". Tale regolamento, così come ogni sua (anche parziale) modifica, è sottoposto, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 253, sesto co., TFUE per il RP Corte, "all'approvazione del Consiglio" (il quale delibera a maggioranza qualificata ai sensi dell'art. 16, par.3, TUE), senza che al Parlamento sia riconosciuto alcun ruolo. Il potere di approvazione dei regolamenti di procedura da parte del Consiglio non può ovviamente in alcun modo essere confuso con il potere di modificare tali regolamenti (sul punto, v. ordinanza del 31 ottobre 2019, *Hochmann Marketing c. Consiglio*, causa C-408/19 P, EU:C:2019:946, punto 22). Come noto, all'interno del Tribunale esiste un comitato "Regolamento di procedura", composto da un numero ristretto di giudici designati dal Tribunale su proposta del suo presidente, previa consultazione del vicepresidente, che "è incaricato del controllo procedurale delle attività del Tribunale e dell'elaborazione dei progetti di modifica del regolamento di procedura" (cfr. la « *Relazione prevista all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/2422* », p. 11, che la Corte di giustizia ha inviato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione il 21 dicembre 2020, v. [qui](#): in proposito v. D. P. DOMENICUCCI, *La relazione prevista dall'art. 3, par. 1, del regolamento 2015/2422 tra indagini retrospettive di bilancio dell'attività del Tribunale e analisi prospettive di rilancio del suo ruolo nel contesto della nuova architettura giudiziaria dell'Unione europea*», in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI (a cura di), *Il giudice dell'Unione europea alla ricerca di un assetto efficiente e (in)stabile: dall'incremento della composizione alla modifica delle competenze*, op. cit., pp. 39-78). Tali progetti di modifica sono poi discussi e approvati dal Tribunale riunito in conferenza plenaria, alla quale partecipano, con voto deliberativo, tutti i giudici. È appena il caso di precisare che la proposta di modifica che viene poi inviata al Consiglio integra già gli eventuali interventi di modifica da parte della Corte, che non sono quindi resi pubblici al di fuori dell'istituzione.

¹³ Come noto, lo Statuto può essere ormai modificato dal Parlamento e dal Consiglio con la procedura legislativa ordinaria, previa iniziativa legislativa della Corte di giustizia o della Commissione tenute alla reciproca consultazione, ad eccezione del titolo I, relativo allo *status* dei giudici e degli avvocati generali, e dell'art. 64, relativo al regime linguistico, per i quali valgono le forme previste per la modifica dei trattati. Se, nella prassi, la Commissione ha sostanzialmente rinunciato ad esercitare il suo potere di iniziativa legislativa, dopo essere stata all'origine della proposta di istituire il TFP, lasciandolo quasi interamente nelle mani della Corte di giustizia (cfr. J.-P. KEPPELNE, *Les procédures de révision du cadre réglementaire des juridictions de l'Union*, in *Cahiers de Droit européen*, 2017, pp. 343-369, spec. pp. 358-359), essa ha nondimeno fatto pesare il suo ruolo in occasione della recente proposta, poi ritirata dalla Corte di giustizia, di trasferimento parziale al Tribunale della competenza in materia di procedure per infrazione, v. [qui](#).

¹⁴ In proposito, è appena il caso di ricordare che, con il trattato firmato a Nizza il 26 febbraio 2001, si è passati dalla regola dell'unanimità a quella della maggioranza qualificata in seno al Consiglio per stabilire (e modificare) i regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale (v., sul punto, M. CONDINANZI, *Le innovazioni organizzative al sistema giudiziario comunitario*, in B. NASCIBENE (a cura di), *Il processo comunitario dopo Nizza*, Milano, 2003, pp. 62 e 63). Per un'analisi critica della procedura legislativa prevista per l'adozione dei regolamenti di procedura v. J.-P. KEPPELNE, *Les procédures de révision du cadre réglementaire des juridictions de l'Union*, op. cit., p. 369, il quale auspica peraltro una piena implicazione del Parlamento europeo sulla falsariga di quanto previsto per l'adozione degli atti delegati dall'art. 290 TFUE.

¹⁵ La possibilità di modificare i testi regolamentari dietro ispirazione dei giudici e come il risultato dell'esperienza maturata sul campo nella concreta amministrazione della giustizia è considerata come uno degli elementi espressione dell'elasticità nel processo che caratterizza il processo davanti alle giurisdizioni dell'UE, v., in tal

pretoria problematiche nuove¹⁶. Dall'altro lato, non si può non rilevare però come i continui innesti di nuove disposizioni, soprattutto quando si susseguono in un arco temporale ristretto¹⁷, rischino talvolta di apparire poco organici (e forse poco comprensibili alla platea degli operatori del diritto) se non addirittura estemporanei.

In siffatto contesto, il Tribunale – che ha subito, negli ultimi decenni, dei cambiamenti radicali e profondi¹⁸ – ha recentemente ritoccato, per la sesta volta dalla sua adozione nel 2015, il proprio regolamento di procedura¹⁹ (in prosieguo “RP Trib.”). Si tratta di un blocco di disposizioni di varia natura inserite nelle “*Modifiche del regolamento di procedura*” entrate in vigore nell'aprile 2023²⁰ (in prosieguo, le “Modifiche”). Come precisato nel primo considerando, il Tribunale ha adottato tali Modifiche, sulla base dell'esperienza acquisita nell'attuazione del proprio RP, “per chiarire la portata di alcune sue disposizioni o, se del caso, per completarle o semplificarle, in particolare al fine di promuovere una gestione proattiva delle cause”.

Le Modifiche in esame si muovono in sostanza nella medesima direzione che sembra aver orientato i vari interventi sul RP Trib. susseguitisi dalla sua novellazione in poi, e cioè quella del continuo inseguimento di uno sfumato disegno di riforma dell'architettura giudiziaria e del ruolo da esso riservato al Tribunale. Da questo punto di vista, è ancora più evidente il mancato

senso, P. BIAVATI, *Il processo a struttura elastica nell'esperienza comunitaria*, in *Scritti in onore di Mario Vellani*, Milano, 1998, t. I, pp. 83-111, spec. p. 101.

¹⁶ A titolo di esempio, si pensi alla possibilità di adattare il ricorso [la cui necessità è apparsa oltre modo evidente nel contesto del contenzioso in materia di misure restrittive, in cui gli atti che impongono misure adottate nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) prevedono l'aggiornamento periodico delle liste sulle quali compaiono i nomi delle persone o degli enti colpiti da dette misure], che, prima dell'introduzione dell'art. 86 nel RP Trib., era comunque ammesso in via pretoria [sul punto, v. C. RASIA, *Il nuovo regolamento di procedura del Tribunale dell'Unione europea*, op. cit., p. 628; A. MAFFEO, *Commento art. 86 regolamento di procedura del Tribunale*, in C. AMALFITANO, P. IANNUCELLI, M. CONDINANZI (a cura di), *Le regole del processo dinanzi al giudice dell'Unione europea. Commento articolo per articolo*, op. cit., pp. 1166 ss.].

¹⁷ Va tuttavia tenuto conto del fatto che, per esempio, tra la proposta di modifiche del RP Trib. e la sua adozione decorrono sempre diversi mesi (si pensi solo, per avere contezza di ciò, che le Modifiche in commento sono state approvate dal Consiglio il 18 novembre 2022 e sono entrate in vigore il 1° aprile 2023). Spesso accade che, mentre una proposta di modifica del RP è ancora *in itinere*, se ne profila già chiaramente all'orizzonte un'altra (si pensi, da ultimo, alla proposta di trasferimento di competenze pregiudiziali, sulla quale v. meglio *infra*, la cui domanda legislativa è stata trasmessa al Consiglio il 30 novembre 2022).

¹⁸ V., al riguardo, E. COULON, *Les mutations du Tribunal de première instance sous la présidence de Bo Vesterdorf: la continuité dans le changement*, op. cit., pp. 13-58.

¹⁹ Il nuovo regolamento di procedura del Tribunale del 4 marzo 2015 (in GUUE L 105, del 23 aprile 2015, p. 1), adottato sulla scia del nuovo regolamento di procedura della Corte del 2012 (in GUUE L 265, del 25 settembre 2012, p. 1), costituisce una vera e propria novellazione delle regole che governano la procedura dinanzi al Tribunale (per un primo commento, v., in [questa rivista](#), il contributo di Chiara Amalfitano; v. inoltre C. RASIA, *Il nuovo regolamento di procedura del Tribunale dell'Unione europea*, op. cit., pp. 613-632; K. ANDOVÁ, É. VON BARDELEBEN, *La refonte du règlement de procédure du Tribunal de l'Union européenne: pour une efficacité juridictionnelle renforcée*, in *Europe*, n. 7/2015, pp. 5-10 e K. ANDOVÁ, M. BARENNE, V. TERRIEN, *New Rules of Procedure of the EU General Court: What Are the New Provisions That May Specifically Matter to Competition Lawyers?*, in *Concurrences*, n. 3/2015, pp. 223-231). Il “nuovo” RP Trib. è già stato modificato, prima delle Modifiche in commento, ben 5 volte (v. GUUE L 217, del 13 luglio 2016, p. 71; GUUE L 217, del 13 luglio 2016, p. 72 e p. 73; GUUE L 240, del 31 luglio 2018, p. 67 e GUUE L 240, dell'11 luglio 2018, p. 68; per una sintesi di tutte le modifiche, v. [qui](#); v. anche K.P.E. LASOK, *European Court Practice and Procedure*, London, 2017, pp. 15-16); al riguardo, v. M. CONDINANZI, *Innovazione e continuità alla Corte di giustizia*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI (a cura di), *La Corte di Giustizia dell'Unione europea oltre i trattati: la riforma organizzativa e processuale del triennio 2012-2015*, Milano, 2018, pp. 24-31.

²⁰ In GUUE L 44, del 14 febbraio 2023, p. 8, v. [qui](#).

sincronismo tra i tempi delle riforme di natura istituzionale e quelli delle modifiche delle regole di procedura.

2. Gli assi principali intorno ai quali ruotano le recenti Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale

Le Modifiche in esame – che intervengono su talune disposizioni del RP Trib. e ne aggiungono di nuove nell’intento di migliorare l’organizzazione del processo e di ottimizzarne ulteriormente i tempi – hanno, come si vedrà, portata sostanzialmente ricognitiva²¹.

In primo luogo, nelle Modifiche si prende definitivamente atto della soppressione del TFP e degli effetti che ne conseguono per l’assetto del RP Trib., considerato il venir meno della competenza del Tribunale quale giudice dell’impugnazione. Esse comportano infatti l’abrogazione, rispettivamente, dell’intero titolo quinto (artt. da 192 a 214 RP Trib.)²², intitolato “Impugnazione delle decisioni del Tribunale della funzione pubblica”, e di quattro articoli (artt. da 220 a 223 RP Trib.) del capo II del titolo VI, intitolato “Decisioni del Tribunale adottate in seguito a riesame e rinvio”²³. In secondo luogo, al di là di alcune disposizioni puntuali, che si menzioneranno più avanti, si possono individuare quattro differenti assi principali intorno ai quali ruotano le Modifiche.

Un primo asse riguarda, a seguito della specializzazione interna decisa dal Tribunale, una volta completato il raddoppio dei suoi membri previsto dal regolamento 2015/2422²⁴, e messa in atto a partire da settembre 2019, una problematica di carattere prevalentemente organizzativo, che è suscettibile di porsi in occasione della ricomposizione (triennale) delle sezioni del Tribunale²⁵.

²¹ In proposito, va ricordato che tali modifiche sono essenzialmente legate ad alcune peculiarità del processo dinanzi al Tribunale. Infatti non fanno seguito, come talvolta accade, a modifiche previamente apportate al regolamento di procedura della Corte e prendono sostanzialmente atto di prassi processuali recenti. Si pensi, a titolo di esempio, all’uso della videoconferenza per la tenuta delle udienze, affermatosi prepotentemente nel periodo della crisi sanitaria o alla prassi delle cause pilota, in uso ormai da svariati anni al Tribunale.

²² Per effetto di tale abrogazione è stato altresì modificato parzialmente l’art. 31, par. 3, RP Trib., nella parte in cui faceva riferimento ad alcune di tali disposizioni.

²³ Considerato che la procedura di rinvio, successiva al riesame da parte della Corte (per un esempio, assai articolato, di procedura dinanzi al Tribunale successiva al riesame v. sentenza del 13 ottobre 2021, *Simpson c. Consiglio*, causa T-646/16 P RENV-RX, EU:T:2021:692), riguardava solo le decisioni emesse dal Tribunale in sede di impugnazione di una decisione del TFP, queste disposizioni non hanno più ragion d’essere.

²⁴ Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (in GUUE L 341, del 24 dicembre 2015, p. 14, v. [qui](#)).

²⁵ Come noto, con il completamento della terza fase della riforma e l’arrivo di 9 nuovi membri, il Tribunale ha deciso di strutturarsi in dieci sezioni, di cui due, la prima e la nona, composte attualmente da 6 giudici e otto da 5 giudici (in GUUE C 398, del 17 ottobre 2022, p. 3, v. [qui](#)).

Come noto, la specializzazione interna al Tribunale²⁶ riguarda, al momento, i settori della funzione pubblica europea e della proprietà intellettuale²⁷, ma potrebbe riguardare in un futuro prossimo anche le cause nelle materie oggetto del trasferimento della competenza pregiudiziale²⁸.

Siffatta specializzazione rischierebbe tuttavia di essere parzialmente vanificata in occasione del rinnovo triennale delle sezioni per via dell'art. 27, par. 5, RP Trib.²⁹, che prevede che la causa segua il giudice relatore nella nuova sezione quando non sia passata in decisione o quando non sia stata ancora aperta la fase orale della procedura. Questa regola diviene problematica allorché il giudice relatore passi da una sezione specializzata in funzione pubblica ad una specializzata in proprietà intellettuale e viceversa. Per questi motivi, il Tribunale ha introdotto una norma *ad hoc* (che corrisponde all'aggiunta del par. 6 all'art. 27 RP Trib.), che mira, in sostanza, a neutralizzare l'ipotesi prevista dall'art. 27, par. 5, RP Trib.³⁰. Tale nuova disposizione consente di mantenere le cause relative a una materia oggetto di specializzazione all'interno della medesima sezione, con riassegnazione ad altro giudice relatore nel caso in cui il giudice relatore originario dovesse approdare in una sezione con una diversa specializzazione. Siffatta deroga rimane tuttavia limitata alle cause in cui la fase scritta della procedura non sia stata chiusa al momento dell'adozione della decisione del Tribunale sull'assegnazione dei giudici alle sezioni, che di norma avviene ogni tre anni, in occasione del rinnovo parziale, nel mese di settembre (questa nuova disposizione sarà così applicata per la prima volta nel settembre 2025). Quando invece la fase scritta del procedimento sia stata chiusa, la causa rimarrà attribuita al medesimo giudice relatore nella sua nuova sezione, a meno che la causa non sia passata in decisione o sia stata aperta la fase orale (in quest'ultimo caso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 27, par. 5, RP Trib.).

²⁶ Sul tema della specializzazione del Tribunale, v., *inter alia*, U. ÖBERG, M. ALI, P. SABOURET, *On Specialisation of Chambers at the General Court*, in M. DERLÉN, J. LINDHOLM (eds), *The Court of Justice of the European Union: Multidisciplinary Perspectives*, Oxford, 2018, pp. 211 ss.; F. CLAUSEN, *Quelle place pour la spécialisation au sein des juridictions de l'UE*, in D. DERO-BUGNY et A. CARTIER BRESSON (dir.), *Les réformes de la Cour de justice de l'Union européenne. Bilan et perspectives Les réformes de la Cour de justice de l'Union européenne. Bilan et perspectives*, op. cit., pp. 131 ss.; J. ALBERTI, *Verso un sistema giurisdizionale a "specializzazione decentrata"?* *Brevi note sulle forme di specializzazione del sapere giudiziario dell'Unione all'indomani della riforma del Tribunale*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI (a cura di), *La Corte di giustizia dell'Unione europea oltre i trattati: la riforma organizzativa e processuale del triennio 2012-2015*, op. cit., pp. 373 ss.

²⁷ Il Tribunale ha deciso che le cause rientranti in tali settori siano attribuite, rispettivamente, a quattro e a sei sezioni (in GUUE C 372, del 4 novembre 2019, p. 2, v. [qui](#); cfr. J. SIRINELLI, B. BERTRAND, *Droit du contentieux de l'Union européenne*, op. cit., p. 44). Più in particolare, la quarta, quinta, nona e decima sezione si occupano delle cause vertenti su questioni relative al rapporto di impiego tra l'Unione europea e il suo personale, mentre la prima, seconda, terza, sesta, settima e ottava sezione si occupano delle cause in materia di diritti di proprietà intellettuale di (v. titolo quarto RP Trib.). Questa suddivisione, che si fonda sulla previsione del flusso di nuove cause nelle due materie (abbastanza prevedibile e, tutto sommato, costante in materia di proprietà intellettuale, molto meno in materia di funzione pubblica) e che è stata accolta con favore dai più, genera un elemento di rigidità nella ripartizione del carico di lavoro tra le diverse sezioni e, di conseguenza, tra i diversi giudici, che, qualora vi sia una flessione significativa del numero di nuove cause introdotte in una delle due materie (com'è il caso del contenzioso della funzione pubblica in questi ultimi due anni), difficilmente può essere corretto. Il rischio maggiore che potrebbe discendere da tale rigidità è la non efficace allocazione delle cause.

²⁸ V. meglio *infra*.

²⁹ In proposito, v. M. F. ORZAN, *Commento art. 27 regolamento di procedura del Tribunale*, in C. AMALFITANO, P. IANNUCELLI, M. CONDINANZI, *Le regole del processo dinanzi al giudice dell'Unione europea*, op. cit., p. 1020.

³⁰ Ciò che avviene in questi casi è che la causa viene attribuita all'eventuale nuova sezione della quale entra a far parte il giudice relatore, della qual cosa le parti vengono informate dalla cancelleria.

La modifica dell'art. 28 RP Trib. riduce invece la facoltà spettante a presidente e vicepresidente di proporre la rimessione di una causa a un collegio ampliato in qualsiasi fase del processo³¹. In particolare, le modifiche apportate ai parr. 2 e 3, che comportano peraltro una rinumerazione dei parr. seguenti, limitano ora nel tempo tale facoltà, prevedendo che essi possano avvalersene fino alla chiusura della fase orale del procedimento o, in assenza, prima dell'adozione della decisione del Tribunale di pronunciarsi senza fase orale.

Un secondo asse intorno al quale ruotano le Modifiche prevede che il Tribunale si conformi, andando al di là di quanto espressamente previsto dalla normativa vigente³², alle esigenze inerenti alla protezione dei dati personali già implementate da qualche tempo dalla Corte³³. In tale prospettiva, vengono identificate e disciplinate (in maniera leggermente diversa) due fattispecie giuridicamente distinte, riguardanti, rispettivamente, l'omissione dei dati personali delle persone fisiche nei confronti del pubblico (attraverso una parziale riformulazione dell'art. 66 RP Trib. e della sua rubrica)³⁴ e l'omissione di altre categorie di dati nei confronti del pubblico, in particolare quelli riguardanti le denominazioni sociali delle persone giuridiche e i segreti commerciali (v. il nuovo art. 66 bis RP Trib.). Tali "omissioni di

³¹ Per un esempio concreto di rinvio alla grande sezione su proposta del presidente del Tribunale, ex art. 28 RP Trib., v. sentenza del 27 luglio 2022, [RT France c. Consiglio](#), causa T-125/22, EU:T:2022:483, punto 32.

³² Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (in GUUE L 295, del 21 novembre 2018, p. 39, v. [qui](#)). Si veda anche al riguardo, la decisione del 16 ottobre 2019, che istituisce un meccanismo interno di controllo in materia di trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle funzioni giurisdizionali del Tribunale (v. GUUE C 383, dell'11.11.2019, p. 4). Una rubrica sulla protezione dei dati personali trattati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea è consultabile sul sito web della Corte, v. [qui](#).

³³ Come noto, a partire dal 1° luglio 2018, anticipando l'entrata in vigore del regolamento 2018/1725, la Corte ha deciso di garantire, in tutte pubblicazioni effettuate nell'ambito di una causa pregiudiziale, la sostituzione del nome delle persone fisiche menzionate nella causa con iniziali aleatorie, applicando tale protezione a tutte le pubblicazioni inerenti alla trattazione della causa, dal momento della sua introduzione fino a quello della conclusione nonché alla denominazione della causa stessa e ai metadati associati (cfr. *Corte di giustizia dell'Unione europea*, comunicato stampa n. 96/18 del 29 giugno 2018, v. [qui](#); al riguardo cfr. P. OLIVER, *Anonymity in CJEU cases: privacy at the expense of transparency?*, in *EULawanalysis*, 12 dicembre 2018, v. [qui](#); e M. BOBEK, *Data protection, anonymity and courts*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2019, Vol. 26(2), pp. 183-189; cfr. anche C. IANNONE, E. SALEMME, *L'anonimizzazione delle decisioni giudiziarie della Corte di Giustizia e dei giudici degli Stati membri dell'Unione europea*, in A. CIRIELLO, G. GRASSO, D. LO MORO (a cura di), *Il trattamento dei dati personali in ambito giudiziario*, in *SSM-Scuola superiore della Magistratura*, Quaderno n. 5, Roma, 2021, pp. 103-124, v. [qui](#); F. DONATI, *Trasparenza della giustizia e anonimizzazione dei provvedimenti giudiziari*, in *Astrid Rassegna*, n. 2/2022, v. [qui](#), e S. VAN RAEPENBUSH, *Anonymisation des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne: protection de la vie privée versus publicité des jugements*, in A. ALEN, J.P. SPREUTELS, *Libertés, (l)égalité, humanité: mélanges offerts à Jean Spreutels*, Bruxelles, 2019, pp. 331-350; v. anche R. SCHIANO, *La procédure*, in F. FERRARO, C. IANNONE (dir.), *Le renvoi préjudiciel*, Bruxelles, 2023, p. 261). È appena il caso di segnalare che, a partire dal 1° gennaio 2023, la Corte ha nuovamente modificato il suo approccio riguardo all'anonimato in materia di cause pregiudiziali, annunciando che in tutte le nuove "cause anonimizzate" pendenti tra persone fisiche (i cui nomi, per motivi di protezione dei dati personali, dal 1° luglio 2018 erano stati sostituiti da iniziali fittizie) o tra persone fisiche e persone giuridiche il cui nome non sia distintivo, sarà assegnato un nome fittizio mediante un generatore automatico informatizzato, al fine di facilitare l'individuazione di tali cause, che potranno quindi essere designate in modo più agevole e citate più facilmente sia nella giurisprudenza sia in altri contesti (cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, comunicato stampa n. 1/23 del 9 gennaio 2023, v. [qui](#); al riguardo, v. P. OLIVER, *Anonymity in CJEU cases: the Court changes its approach*, in *EULawanalysis*, 23 gennaio 2023, v. [qui](#)).

³⁴ Il termine "anonimato" nella rubrica è stato sostituito in quanto il Tribunale non usa la tecnica di omissione dei nomi e cognomi, ma l'impiego di pseudonimi con iniziali casuali.

dati”³⁵ possono essere decise dal Tribunale d’ufficio o su domanda di parte³⁶ e possono essere ormai accordate anche a chi presenti un’istanza di intervento. Al nuovo testo di tali disposizioni si collega altresì la modifica dell’art. 10, par. 6, RP Trib., che consente di anticipare le decisioni sulla domanda di omissione dei dati personali, conferendo al presidente del Tribunale la competenza a decidere prima dell’attribuzione della causa al giudice relatore³⁷. In un’ottica di “gestione proattiva” delle cause³⁸, questa soluzione consente di non ritardare troppo la pubblicazione della comunicazione relativa alla causa nella Gazzetta ufficiale³⁹, a partire dalla quale decorre, come noto, il termine di sei settimane per la presentazione di un’istanza di intervento.

Un terzo asse di modifiche trae spunto dalla prassi affermata durante il periodo della crisi sanitaria legata alla pandemia da Covid-19⁴⁰, in cui il Tribunale, alla stregua della Corte,

³⁵ Sul punto v. il documento del Tribunale dell’aprile 2023 intitolato “*Omissione dei dati nei confronti del pubblico nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali*”, v. [qui](#).

³⁶ A questo riguardo, va rilevato che, mentre l’art. 66 bis RP Trib. prevede che la domanda sia motivata, l’art. 66 omette di riferirsi alla necessità della motivazione. Non si può tuttavia escludere che siffatta omissione possa porre dei problemi applicativi, nella misura in cui, in assenza di motivazione (non espressamente richiesta, per l’appunto, nella nuova formulazione dell’art. 66), non è dato comprendere in virtù di quali elementi il Tribunale possa procedere al bilanciamento di cui al comma 2 del suddetto articolo tra, da un lato, il principio di pubblicità della giustizia e l’informazione dei cittadini e, dall’altro, la protezione dei dati personali delle persone fisiche e dei dati diversi dai dati personali delle persone fisiche menzionati nelle cause di cui è investito.

³⁷ È appena il caso di precisare che il meccanismo di attribuzione delle cause vigente al Tribunale (che, come noto, differisce sensibilmente da quello della Corte), in virtù del quale il presidente della giurisdizione attribuisce le cause ai presidenti di sezione, i quali, a loro volta, propongono di attribuirle a un membro della propria sezione, implica generalmente il trascorrere di un lasso temporale di alcune settimane, tranne i casi in cui vi sia una domanda di procedura accelerata, ai sensi dell’art. 151 RP Trib., prima che la causa venga affidata al giudice relatore. Di conseguenza, proprio perché la tutela dei dati personali è una materia particolarmente sensibile, alla quale peraltro il giudice dell’Unione presta vieppiù attenzione, è necessario anticipare la decisione, laddove necessario, allo stadio iniziale del processo.

³⁸ Sul concetto di “gestione proattiva”, cfr. la « Relazione prevista all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/2422 », pp. 56, spec. p. 55, che la Corte di giustizia ha inviato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione il 21 dicembre 2020, v. [qui](#); per un commento a tale relazione, *amplius*, v. D. P. DOMENICUCCI, *La Relazione prevista dall’art. 3, par. 1, del regolamento 2015/2422 tra indagini retrospettive di bilancio dell’attività del Tribunale e analisi prospettive di rilancio del suo ruolo nel contesto della nuova architettura giudiziaria dell’Unione europea*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI (a cura di), *Il giudice dell’Unione europea alla ricerca di un assetto efficiente e (in)stabile: dall’incremento della composizione alla modifica delle competenze*, op. cit., pp. 39-77.

³⁹ Alla luce delle modifiche apportate agli artt. 66 e 66 bis RP Trib., si è aggiunto un richiamo espresso all’ipotesi di applicazione di tali articoli all’art. 79 RP che prevede la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta ufficiale.

⁴⁰ Nel contesto della crisi sanitaria legata alla pandemia da COVID-19, l’urgenza della situazione e la necessità di evitare un blocco dell’attività giudiziaria dovuto all’impossibilità di organizzare udienze di discussione hanno reso indispensabile l’attuazione di un meccanismo speciale per lo svolgimento di udienze a distanza con i rappresentanti delle parti (l’adeguamento dell’attività giurisdizionale della Corte e del Tribunale a causa della pandemia sono riassunte nella comunicazione del 23 aprile 2020, par quanto riguarda il Tribunale, e del 5 maggio 2020, per quanto riguarda la Corte, v. [qui](#); per l’aggiornamento di tali misure, in data 15 marzo 2022, v. [qui](#)). Più in generale, sull’impatto della crisi sanitaria sull’organizzazione e lo svolgimento della fase orale della procedura, v. M.-A. GAUDISSERT, *La Cour de justice de l’Union européenne face à la crise sanitaire*, in E. DUBOUT, F. PICOD (dir.), *Coronavirus et droit de l’Union européenne*, Bruxelles, 2021, pp. 573-593; D. SARMIENTO, *COVID-19 and the Union’s Courts: Struck by Lightning* e M. KIANIČKA, *Hearings 1.1: Remote Appearances Before the Court of Justice*, in D. UTRILLA, A. SHABBIR (eds), *EU Law in Times of Pandemic. The EU’s Legal Response to Covid-19*, London, 2022; v. inoltre A. MAFFEO, *Gli effetti della pandemia da Covid-19 sul contenzioso dell’Unione europea*, in *Eurojus.it* (2020), numero speciale, pp. 183-197, v. [qui](#); P. COSTAS, *COVID-19 and the Courts. The case of the CJEU*, in *Access to Justice in Eastern Europe*, 2020, p. 160 ss..

ha messo in opera l'organizzazione delle udienze di discussione in videoconferenza⁴¹. Tale soluzione è stata applicata nei casi in cui la parte, principale o interveniente, era impossibilitata a recarsi in Lussemburgo a causa della crisi sanitaria e a condizione che tale parte avesse acconsentito a utilizzare siffatta modalità. A tal fine, si è rivelato particolarmente importante il rispetto di alcuni prerequisiti volti a garantire lo svolgimento del dibattimento nel rispetto del principio del giusto processo e consistenti nel verificare, prima dell'udienza, la qualità della trasmissione e l'assenza di problemi relativi all'interpretazione simultanea. Le Modifiche codificano, in sostanza, tale prassi, inserendo nel *corpus* del RP Trib. una nuova norma, l'art. 107 bis, che prevede per l'appunto il regime di utilizzo della videoconferenza. Tale articolo si compone di cinque paragrafi⁴².

Anzitutto, esso prevede che il rappresentante di una parte, principale o interveniente, possa chiedere di ricorrere alla videoconferenza se deve far fronte a situazioni che gli impediscono di presenziare all'udienza, invocando motivi di carattere sanitario, di sicurezza o altri seri motivi⁴³. Nella domanda si dovrà altresì acconsentire a partecipare a tale tipo di udienza nel rispetto delle condizioni tecniche⁴⁴ (che il Tribunale è autorizzato a enunciare, ai

⁴¹ V., *inter alia*, sentenza del 6 ottobre 2021, [Aeris Invest c. BCE](#), causa T-827/17, EU:T:2021:660, punto 62 ; sentenza del 7 luglio 2021, [HTTS c. Consiglio](#), causa T-692/15 RENV, EU:T:2021:410, punto 31, e sentenza del 9 giugno 2021, [Exxonmobil Petroleum & Chemical c. ECHA](#), causa T-177/19, EU:T:2021:336, punti 36-39.

⁴² Come segnalato dallo stesso Tribunale nel commento alla proposta di modifica del regolamento, il testo dell'articolo in parola diverge significativamente da quello proposto all'epoca del progetto di regolamento di procedura del 14 marzo 2014 (sfociato poi nel regolamento di procedura del 2015), in cui figurava una norma cd. di abilitazione, sulla quale tuttavia non era stato possibile raggiungere un consenso e alla quale, in ultima istanza, il Tribunale aveva rinunciato. Il testo dell'art. 225 di tale progetto, rubricato "Videoconferenza", prevedeva, infatti, che il Tribunale potesse «mediante decisione [...] determinare le condizioni in presenza delle quali si può fare ricorso alla videoconferenza» (intendendosi per videoconferenza un insieme di tecnologie per la telecomunicazione interattiva che consente a due o più sedi di interagire simultaneamente per mezzo di trasmissioni audio-video bidirezionali; in proposito, cfr. anche COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, GENERAL SECRETARIAT OF THE COUNCIL, *La videoconferenza nel contesto della giustizia elettronica europea: aspetti essenziali della videoconferenza nei procedimenti giudiziari transfrontalieri*, Publications Office, 2009, v. [qui](#)). Come evidenziato correttamente dal Tribunale all'epoca della motivazione fornita per proporre l'inserimento nel proprio RP di una norma di abilitazione, «la normativa dell'Unione europea offre diverse possibilità di organizzare videoconferenze transfrontaliere, segnatamente per interrogare testimoni, periti o vittime, conformemente a testi normativi quali la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU 2000, C 197, pag. 1), il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174, pag. 1), la direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU L 261, pag. 15), il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199, pag. 1), la decisione quadro del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (GU L 82, pag. 1), e la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU L 136, pag. 3).

Poiché la videoconferenza è uno dei mezzi per semplificare e incoraggiare la comunicazione tra i protagonisti del processo, il Tribunale ritiene necessario prevedere nel proprio regolamento di procedura un fondamento normativo che gli consenta di adottare una decisione che definisca le condizioni giuridiche e tecniche, nonché le modalità pratiche di ricorso alla videoconferenza. Si precisa che l'uso della videoconferenza non dovrebbe incidere in nessun caso sull'esercizio dei diritti attribuiti alle parti né sulla qualità dell'interpretazione simultanea e che esso dovrebbe consentire, in qualsiasi circostanza, ai membri del collegio giudicante di condurre il dibattimento in modo identico a quello attualmente seguito in sala d'udienza.»

⁴³ Visto il tenore della norma, tra i "seri motivi" non sembra potersi annoverare, in linea di principio, la mera concomitanza di un'udienza dinanzi ad una giurisdizione nazionale.

⁴⁴ Le condizioni tecniche sono quelle che la cancelleria del Tribunale ha comunicato a tutti i rappresentanti delle parti, a partire dal 27 ottobre 2020, unitamente alle convocazioni all'udienza, sotto forma di «prerequisiti tecnici»

sensi del par. 5) stabilite nelle Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale (in prosieguo le “Norme pratiche di esecuzione”, sulle quali v. *infra*)⁴⁵ (art. 107 bis, par. 1).

La domanda di partecipare all’udienza mediante videoconferenza va depositata, con atto separato, il più rapidamente possibile, una volta conosciuto il motivo dell’impedimento, e va motivata poiché la soluzione di ricorrere a tale soluzione tecnica resta eccezionale (art. 107 bis, par. 2).

La decisione in merito spetta al presidente di sezione, che la prende, nel più breve tempo possibile, in considerazione della motivazione fornita, del tempo concesso per verificare il rispetto dei requisiti tecnici, del risultato dei test tecnici e, se del caso, di interpretazione (art. 107 bis, par. 3).

Il ricorso alla videoconferenza è invece precluso nel caso in cui il Tribunale decida che l’udienza deve svolgersi a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 109 RP Trib.. L’introduzione di questa disposizione è il risultato di una riflessione attenta sulla difficoltà di assicurare il rispetto delle condizioni dell’udienza a porte chiuse, soprattutto nei riguardi dei rappresentanti della parte diversa da quella che l’ha chiesta⁴⁶ (art. 107 bis, par. 4).

Il quarto asse riguarda, infine, l’introduzione nel RP Trib. di due nuovi articoli volti a regolare la prassi, seguita da tempo, delle cd. cause pilota. Tale prassi consiste nell’identificare all’interno di un gruppo di cause quelle che meglio si prestano ad una trattazione rapida ed

e di consigli pratici per i rappresentanti delle parti che intervengono a distanza. Si tratta di un documento contenente tutte le informazioni utili sull’attrezzatura tecnica necessaria per partecipare a un’udienza mediante videoconferenza, corredato di fotografie delle diverse visuali per ciascuno dei partecipanti all’udienza, sia a distanza sia nell’aula in cui si tiene l’udienza. Al riguardo, le Norme pratiche di esecuzione si articolano in tre parti, la prima, riguardante la richiesta di utilizzo della videoconferenza (punti 167 bis-167 septies), la seconda, le condizioni tecniche (punti 167 octies-167 nonies) e, la terza, le raccomandazioni pratiche rivolte ai partecipanti alla videoconferenza (punto 167 decies).

⁴⁵ In GUUE L 73, del 10 marzo 2023, p. 58, v. [qui](#).

⁴⁶ In verità, durante la crisi sanitaria si è acconsentito, in alcune circostanze, a tenere l’udienza di discussione in videoconferenza, anche se una parte della stessa si è svolta a porte chiuse (v., ad es., sentenza del 9 giugno 2021, [Yanukovych c. Consiglio](#), causa T-302/19, EU:T:2021:333, punto 46).

esaustiva al contempo⁴⁷, sospendendo le altre, alle condizioni previste dagli artt. 69 e 70 RP Trib., nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia⁴⁸.

Come ha dimostrato la prassi in questi ultimi anni, l'artificio delle cause pilota, da una parte, contribuisce a garantire la coerenza della giurisprudenza e, dall'altra, rappresenta un indubbio fattore di efficienza, nella misura in cui consente al Tribunale (e alla Corte in caso di impugnazione) di concentrare l'analisi giuridica su una o più cause pilota per poi trasporne il risultato e la soluzione alle cause connesse rimaste sospese⁴⁹.

⁴⁷ V., a titolo di esempio, le cause pilota aventi ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 2011/527/UE della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società. A seguito delle sentenze del 28 giugno 2018, [Andres \(fallimento Heitkamp BauHolding\) c. Commissione](#) (causa C-203/16 P, EU:C:2018:505) e [Germania c. Commissione](#) (causa C-208/16 P, EU:C:2018:506), con cui la Corte ha annullato la suddetta decisione, il Tribunale ha definito mediante ordinanze di non luogo a statuire le cause che erano rimaste sospese in attesa della pronuncia definitiva della Corte (v., *inter alia*, ordinanza del 25 ottobre 2018, [Oppenheim c. Commissione](#), causa T-586/11, EU:T:2018:745; v., *inter alia*, anche sentenza del 28 novembre 2008, [Hotel Cipriani e a. c. Commissione](#), cause riunite T-254/00, T-270/00 e T-277/00, EU:T:2008:537, punti 27 e 28; sentenza del 10 febbraio 2021, [Santini e a. c. Parlamento europeo](#), cause riunite T-345/19, T-346/19, da T-364/19 a T-366/19, da T-372/19 a T-375/19 e T-385/19, ECLI:EU:T:2021:78, punto 39. Cfr. anche ordinanza del vicepresidente della Corte del 17 agosto 2022, [SJM Coordination Center c. Magnetrol International e Commissione](#), causa C-4/22 P(I), ECLI:EU:C:2022:626, punto 52. Con riferimento all'Unione bancaria e al Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento, v. i ricorsi designati come «cause pilota» rappresentative di un centinaio di ricorsi proposti da persone fisiche e giuridiche titolari di strumenti di capitale del Banco Popular prima della risoluzione, aventi ad oggetto l'annullamento del programma di risoluzione e/o della decisione 2017/1246, e altresì domande risarcitorie [sentenze del 1° giugno 2022, [Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL c. SRB](#), causa T-481/17, EU:T:2022:311; [Del Valle Ruiz e a. c. Commissione e SRB](#), causa T-510/17, EU:T:2022:312; [Eleveté Invest Group e a. c. Commissione e SRB](#), causa T-523/17, EU:T:2022:313; [Algebris \(UK\) e Anchorage Capital Group/Commissione](#), causa T-570/17, EU:T:2022:314, e [Aeris Invest c. Commissione e SRB](#), causa T-628/17, EU:T:2022:315]. Diversa è la procedura delle sentenze-pilota, affermatasi inizialmente in via pretoria e, successivamente, codificata nell'art. 61 del Regolamento di procedura della Corte europea dei diritti dell'uomo, che consente a quest'ultima di statuire su un ricorso considerato emblematico di un problema di natura strutturale, che viene espressamente indicato nella sentenza insieme con le misure di carattere generale richieste allo Stato per porvi rimedio (v. [nota della cancelleria](#)); sul punto, cfr., *inter alia*, F. PALOMBINO, *La «procedura di sentenza pilota» nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2008, pp. 93 ss.; per un caso di recente applicazione di tale procedura, v. F. DE SANTIS DI NICOLA, V. RETORNAZ, *Accesso alla giustizia e sentenze pilota: il «caso clinico» Burmych*, in F. BUFFA, M. G. CIVININI (a cura di), *La Corte di Strasburgo, Gli speciali di Questione Giustizia*, Fasc. n. 1/2019, pp. 261-271, v. [qui](#).

⁴⁸ Come ricorda l'AG Szpunar, la prassi delle cause pilota tende a garantire un trattamento omogeneo ed efficiente di un insieme di cause simili, consentendo al contempo di risparmiare le risorse impiegate dal Tribunale (cfr. conclusioni dell'avvocato generale Szpunar del 14 luglio 2022, [Atlas Copco Airpower e Atlas Copco c. Commissione, Anheuser-Busch Inbev e Ampar c. Commissione e Soudal e Esko-Graphics c. Commissione](#), cause riunite C-31/22 P(I), C-32/22 P(I) e C-74/22 P(I), EU:C:2022:575, punto 89).

⁴⁹ Al riguardo, è appena il caso di precisare che, nell'individuare, ai sensi del nuovo art. 71 bis RP Trib, quale sia la causa «più idonea», tra quelle pendenti che sollevino la stessa questione di diritto, per essere considerata come causa pilota, il Tribunale dovrà necessariamente, come peraltro sembra aver fatto finora, tener conto delle limitazioni all'accesso di terzi imposte dall'art. 40, secondo co., dello Statuto, che, come noto, sottrae alle persone fisiche o giuridiche la possibilità di intervenire «nelle cause fra Stati membri, fra istituzioni dell'Unione, o fra Stati membri da una parte e istituzioni dell'Unione dall'altra». In tali casi, sarà infatti opportuno selezionare, oltre a quella incardinata da uno Stato membro, almeno un'altra causa pilota avviata da una parte privata, al fine di non precludere *a priori* l'intervento di terzi (v. D.P. DOMENICUCCI, *L'intervento di terzi nei ricorsi diretti dinanzi al giudice dell'Unione: questioni scelte*», in *Rivista del Contenzioso Europeo*, Fasc. n. 1/2023, pp. 38-40, v. [qui](#)). Per inciso, la partecipazione a una causa pilota può rilevare anche nel procedimento di liquidazione delle spese ai fini del calcolo degli onorari richiesti [v. in tal senso, ordinanza del 26 luglio 2023, [Peek & Cloppenburg c. EUIPO - Peek & Cloppenburg \(Vogue Peek & Cloppenburg\)](#), causa T-443/18 DEP, EU:T:2023:449, punto 72].

Nell'interesse della certezza del diritto e della trasparenza della gestione delle cause, l'art. 71 bis codifica tale prassi⁵⁰. In particolare, l'obiettivo della norma è di consolidare il trattamento diligente delle cause individuate come pilota, accordando loro un trattamento prioritario. La norma mira inoltre a precisare le garanzie per le parti principali nelle cause sospese, indicando loro in che modo saranno ascoltate in merito alla sospensione (art. 71 bis, par. 2, RP Trib.), che può durare, a seconda dei casi, fino alla pronuncia della decisione del Tribunale nella causa pilota o fino a quando detta decisione non diventi definitiva, e, più in generale, per tutte le parti (inclusi gli intervenienti), prevedendo che, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla ripresa del processo siano ascoltate sulla portata e le conseguenze della decisione emessa nella causa pilota, come peraltro già accade nella prassi.

Sempre in un'ottica di corretta amministrazione della giustizia, le Modifiche introducono inoltre il nuovo art. 106 bis RP Trib., che fornisce la base giuridica che consente al Tribunale di tenere un'udienza di discussione comune a più cause quando vi siano sufficienti analogie in diritto e in fatto tra le stesse che lo consentano, tenuto peraltro conto del numero e della qualità delle parti interessate.

Adattamenti e modifiche minori riguardano, infine, gli artt. 35, 45, 46, 51, 69, 72, 78, 82, 139, 144, 148, 177 e 178 RP Trib.. Tra queste, la modifica dell'art. 45, par. 1, RP Trib. è quella che è suscettibile di aver un impatto sul contenzioso che si fonda sull'art. 272 TFUE, che prevede la competenza della Corte di giustizia (*rectius* del Tribunale) a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall'UE o per conto di questa. La modifica in parola ha una portata ben circoscritta perché riguarda la determinazione della lingua processuale nell'ipotesi in cui il ricorso sia proposto da un'istituzione, sulla base di una clausola compromissoria, contro una persona fisica o giuridica. Essa si è resa necessaria per risolvere le difficoltà riscontrate dal Tribunale nella determinazione della lingua processuale – che nella versione previgente del RP Trib. era la lingua ufficiale dello Stato membro del convenuto persona fisica o giuridica –, quando quest'ultimo aveva modificato il luogo di residenza o la propria sede essendosi stabilito in un altro Stato membro al momento della notifica del ricorso⁵¹. A questo scopo, viene introdotto un criterio più chiaro e prevedibile, vale a dire quello della lingua in cui è stato stipulato il contratto (o la lingua di preferenza del ricorrente, se il contratto sia stato redatto in più lingue) [v. art. 45, par. 1, lett. b), RP Trib.]. Resta invece inalterato, anche in questo ambito, il principio secondo cui la lingua processuale è scelta dal ricorrente quando sia una persona fisica o giuridica.

⁵⁰ Un riferimento alla nozione di causa pilota era contenuto nell'art. 41 RP del TFP relativo all'ordine di trattazione delle cause (in GUUE L 206, del 14 luglio 2014, p. 1 ss., v. [qui](#)). La norma prevedeva esplicitamente che in presenza di un "gruppo di cause" che sollevava «una o più questioni di diritto identiche» il presidente, sentite le parti, ne disponeva la trattazione con priorità. In dottrina, è stato peraltro auspicato che il meccanismo delle cause pilota possa fungere da modello, per la realizzazione di un sistema di trattazione delle cause ad esso ispirato, con riferimento al recente istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione disciplinato dall'art. 363-bis c.p.c., introdotto dal D. L.vo n. 149 del 10 ottobre 2022, cfr. S. PINI, *Un (possibile) dialogo tra l'ordinamento dell'Unione e quello nazionale. Le «cause pilota» e il rinvio pregiudiziale avanti la Corte di cassazione*, in *Rivista del Contenzioso europeo*, Fasc. n. 2/2023, pp. 45 ss., v. [qui](#).

⁵¹ In tal senso, v. sentenza del 29 settembre 2021, [Parlamento c. Axa Assurances Luxembourg e a.](#), causa T-384/19, EU:T:2021:630, punti 52-54.

3. L'impatto delle recenti Modifiche sulle Norme pratiche di esecuzione

Come di consuetudine, la modifica di disposizioni procedurali di natura operativa comporta *ipso facto* un intervento sulle Norme pratiche di esecuzione⁵², che sono delle fonti cd. di terzo livello che il Tribunale adotta autonomamente, con atto separato, ai sensi dell'art. 224 RP Trib.⁵³. Si tratta di norme che, in sostanza, riproducono, spiegano ed integrano talune disposizioni del RP Trib., fornendo alle parti delle indicazioni di ordine pratico relative alla loro applicazione.

Le variazioni apportate alle Norme pratiche di esecuzione⁵⁴, entrate in vigore lo stesso giorno delle Modifiche, perseguono diversi obiettivi, che possono riassumersi come segue.

In primo luogo, esse mirano a tener conto, in particolare, delle Modifiche riguardanti l'omissione di dati nei confronti del pubblico (v. i punti 21, da 71 a 76, con riferimento agli artt. 66 e 66 bis RP Trib.), le udienze di discussione comune (v. i punti 32, 144, 147 bis, 162, 165 e 172 bis, con riferimento all'art. 106 bis RP Trib.), la videoconferenza per le udienze di discussione (v. i punti 167-167 decies, con riferimento all'art. 107 bis RP Trib.).

In secondo luogo, esse cercano, nell'interesse delle parti e dell'organo giurisdizionale, di migliorare la leggibilità delle norme relative alla presentazione formale di un ricorso e dell'indice degli allegati, allo scopo precipuo di ridurre il numero delle domande di regolarizzazione da parte della cancelleria, che, ove richiesta, implica un rallentamento (più o meno significativo) del processo⁵⁵. Tali adeguamenti (v. i punti 81, 81 bis, 82, 83, 85, 86, 87, 98, 99, 101, 104 bis, 116, 117, 119, 122, 127 e 134, nonché gli allegati) risultano strettamente connessi alle semplificazioni apportate dalle Modifiche agli artt. 51, par. 2, e 178, par. 3, RP Trib..

In terzo luogo, esse precisano le modalità di svolgimento di taluni compiti incombenti alla cancelleria, in particolare quelli relativi alla tenuta del registro, alla tenuta e alla consultazione del fascicolo, in particolare a seguito dei cambiamenti intervenuti nel corso della crisi sanitaria (v. i punti 10 bis, 12, 13, 14, 22, 23, 28, 30, 32, 33, 36 bis e 36 ter).

⁵² Sull'importanza di queste fonti, v. S. CRESPI, *Le nuove norme di esecuzione dei regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale: tra novità e incertezze*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI (a cura di), *La Corte di giustizia dell'Unione europea oltre i trattati: la riforma organizzativa e processuale del triennio 2012-2015*, op. cit., pp. 57-77.

⁵³ Come evidenziato da S. CRESPI, *Articolo 224 del regolamento di procedura del Tribunale*, in C. AMALFITANO, P. IANNUCELLI, M. CONDINANZI (a cura di), *Le regole del processo dinanzi al giudice dell'Unione europea. Commento articolo per articolo*, op. cit., pp. 1433-1438, spec. p. 1433, l'adozione delle Norme pratiche di esecuzione da parte del Tribunale è, contrariamente a quanto avviene per la Corte (v. art. 208 RP Corte), sostanzialmente obbligatoria, a garanzia, per le parti e per lo stesso Tribunale, di un trattamento ottimale delle cause, con l'obiettivo di assicurare un'efficiente amministrazione della giustizia, una tutela giurisdizionale effettiva e lo svolgimento celere dei processi. Sono considerate fonti di terzo livello, in quanto gerarchicamente sotto-ordinate a quelle di diritto primario (i trattati e lo Statuto) e di diritto secondario (i regolamenti di procedura delle due giurisdizioni, il cui fondamento è iscritto all'art. 63 dello Statuto), v. S. CRESPI, *Le nuove norme di esecuzione dei regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale: tra novità e incertezze*, op. cit., pp. 62-63. Sul sistema delle fonti del diritto processuale, v. M. CONDINANZI, R. MASTROIANNI, *Il contenzioso dell'Unione europea*, Torino, 2009, pp. 8-12.

⁵⁴ In GUUE L 73, del 10 marzo 2023, p. 58, v. [qui](#) (per il testo consolidato delle Norme pratiche di esecuzione, v. [qui](#)).

⁵⁵ V., in tal senso, S. CRESPI, *Le nuove norme di esecuzione dei regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale: tra novità e incertezze*, op. cit., pp. 69-70.

In quarto luogo, esse tengono conto della digitalizzazione del processo e, in particolare, dell'introduzione della firma elettronica delle sentenze e delle ordinanze, anch'essa frutto delle accelerazioni imposte, sotto il profilo dell'uso di strumenti tecnologici, dalla crisi sanitaria. Tali evoluzioni implicano delle conseguenze di ordine pratico, da una parte, per quanto riguarda il riesame del tariffario della cancelleria (v. i punti 45-49) e, dall'altra, dell'archiviazione degli originali delle decisioni giudiziarie (v. i punti 37 e 40-40 quater).

4. Altre significative modifiche del regolamento di procedura del Tribunale si profilano all'orizzonte...

In concomitanza con l'approvazione da parte del Consiglio delle Modifiche in esame, il 30 novembre 2022, la Corte di giustizia ha sottoposto al legislatore europeo la proposta di trasferire al Tribunale la competenza in materia di rinvio pregiudiziale per alcune materie specifiche⁵⁶. Tale proposta, attesa da tempo⁵⁷ e accolta con moderato favore dalle altre istituzioni⁵⁸, implicherà, una volta adottata, un significativo mutamento nell'organizzazione dell'attività giurisdizionale del Tribunale e l'inevitabile necessità di adattare il suo RP all'esercizio di questa nuova competenza⁵⁹. Per inciso, anche il RP Corte, seppure in misura minore, dovrà essere adattato alla luce del predetto trasferimento di competenza.

⁵⁶ Come noto, il Tribunale è competente, ai sensi dell'articolo 256, par. 3, TFUE, a conoscere delle questioni pregiudiziali sottoposte dalle giurisdizioni degli Stati membri ai sensi dell'articolo 267 TFUE. La "domanda presentata dalla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 281, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di modificare il Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea" (v. [qui](#)) riguarda, per l'appunto, l'individuazione delle materie specifiche nelle quali il Tribunale sarà competente, una volta portato a termine l'iter legislativo; per dei primi commenti su tale proposta, v. S. IGLESIAS SANCHEZ, *Preliminary Rulings before the General Court Crossing the last frontier of the reform of the EU judicial system?*, in *EU Law Live*, Weekend Edition, n. 125, 17 December 2022, pp. 28 (v. [qui](#)); A. TIZZANO, *Il trasferimento di alcune questioni pregiudiziali al Tribunale UE*, in *www.BlogDUE.eu*, 11 gennaio 2023 (v. [qui](#)); C. AMALFITANO, *Il futuro del rinvio pregiudiziale nell'architettura giurisdizionale dell'Unione europea*, in J. ALBERTI, G. DE CRISTOFARO (a cura di), *Il rinvio pregiudiziale come strumento di sviluppo degli ordinamenti*, Pisa, 2023, pp. 27-64; D. PETRIĆ, *The Preliminary Ruling Procedure 2.0*, in *European Papers*, 19 aprile 2023 (v. [qui](#)); S. IGLESIAS SÁNCHEZ, *Moving forward towards the Preliminary Ruling's Reform: Hearing before the Legal Affairs Committee of the European Parliament*, in *www.eulawlive.com*, 22 maggio 2023; R. G. CONTI, *La proposta di modifica dello Statuto della Corte di giustizia UE in tema di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE*, in *Giustizia insieme*, 8 luglio 2023 (v. [qui](#)); M. BOBEK, *Preliminary ruling before the General Court: what judicial architecture for the European Union?*, in *Common Market Law Review*, 2023, pp. 1515 ss.; G. STROZZI, R. MASTROIANNI, *Diritto dell'Unione europea. Parte istituzionale*, Torino, 2023, pp. 347-348.

⁵⁷ Se la possibilità di trasferire la competenza in materia di rinvio pregiudiziale per alcune materie specifiche è stata introdotta nel trattato di Nizza del 2001 e poi ribadita nel trattato di Lisbona del 2009, la concreta opportunità di operare un tale trasferimento, nell'ottica di una più efficace allocazione delle risorse tra Corte e Tribunale, è stata oggetto di un serio dibattito, non solo dottrinario, dopo l'entrata in vigore del regolamento 2422/2015, che ha notevolmente ampliato, quanto meno in termini di giudici, la "capacità produttiva" del Tribunale. L'art. 3, par. 2, di tale regolamento prevedeva infatti espressamente che la Corte presentasse una Relazione sul trasferimento della competenza pregiudiziale entro la fine del 2017; sul punto, v. *amplius*, C. AMALFITANO, M. CONDINANZI (a cura di), *Il giudice dell'Unione europea alla ricerca di un assetto efficiente e (in)stabile: dall'incremento della composizione alla modifica delle competenze*, op. cit.

⁵⁸ Per l'articolato parere della Commissione, v. [qui](#); vari emendamenti (ai considerando e al testo normativo), alcuni dei quali accolti, sono stati invece presentati dal Parlamento europeo, v. [qui](#); più in generale, per la documentazione pertinente, aggiornata a settembre 2023, v. *Le "tappe" della modifica del protocollo n. 3 sullo statuto delle Corti di giustizia dell'Unione europea* (a cura della redazione), in *Rivista del Contenzioso Europeo*, Fasc. n. 1/2023, pp. 136-138, v. [qui](#).

⁵⁹ Al riguardo, giova ricordare che nella Relazione (indirizzata, nel 2017, a Parlamento europeo, Consiglio e Commissione), prevista dall'art. 3, par. 2, del regolamento 2015/2422, su eventuali modifiche della ripartizione

La necessità di intervenire sul RP Trib. emerge chiaramente dal testo della proposta di modifica degli artt. 49, 50 e 50 ter dello Statuto, che rinviano tutti, per la loro concreta attuazione alle modalità previste nel RP Trib.. Come noto, la proposta della Corte di giustizia riguarda la nuova formulazione dell'art. 50 ter dello Statuto, che prevede il trasferimento al Tribunale delle domande di pronuncia pregiudiziale rientranti esclusivamente nel sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nei diritti di accisa, nel codice doganale, nella classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, nella compensazione e nell'assistenza dei passeggeri in caso di ritardo, di cancellazione dei servizi di trasporto o di negato imbarco, nonché nel sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra⁶⁰.

La proposta di modifica dell'art. 50 dello Statuto prevede inoltre che il Tribunale possa riunirsi in sezione intermedia tra la sezione di cinque giudici e la grande sezione (composta da quindici giudici) e che ciò avvenga quando lo richieda uno Stato membro o un'istituzione che è parte in causa.

La proposta di aggiungere l'art. 49 bis dello Statuto prevede, infine, che la sezione competente del Tribunale in ciascuna causa pregiudiziale sia assistita da un avvocato generale alla stregua di quanto accade nelle cause dinanzi alla Corte, il che impone necessariamente l'inserimento di norme riguardanti l'elezione degli avvocati generali tra i membri dell'organo giurisdizionale, la loro designazione per il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale e l'esercizio delle loro funzioni⁶¹.

L'iter avviato dalla domanda legislativa della Corte, che è ormai in fase di completamento⁶², imporrà dunque inevitabilmente al Tribunale di ritoccare di nuovo se non addirittura di ristrutturare, in maniera peraltro sostanziale, il proprio RP, adattandone le

delle competenze in materia di pronunce pregiudiziali a norma dell'articolo 267 TFUE (v. [qui](#)), la Corte ha già avuto modo di precisare che, in caso di trasferimento della competenza pregiudiziale per materie specifiche al Tribunale (ipotesi scartata nella Relazione stessa), sarebbe stato necessario procedere a una modifica delle disposizioni che regolano la procedura del Tribunale, al fine di prevedere modalità di trattamento delle cause adeguate alla natura e alla specificità delle domande di pronuncia pregiudiziale e al fine di scongiurare, per quanto possibile, i rischi di divergenze giurisprudenziali (per una lettura analitica di tale relazione v. C. AMALFITANO, *La recente proposta di riforma dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea: molti dubbi e alcuni possibili emendamenti*, in *Federalismi.it*, 2018, n. 3, p. 1 ss., spec. pp. 8-13, v. [qui](#); v. anche C. AMALFITANO, *Note critiche sulla recente riforma dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Diritto dell'Unione europea*, n. 1/2019, pp. 29 ss., spec. p. 49).

⁶⁰ A seguito di emendamenti proposti dal Parlamento, i considerando 6 a) e 7 della proposta su cui è stato raggiunto un accordo contengono alcune precisazioni e dei chiari riferimenti normativi per una migliore comprensione delle materie specifiche oggetto del trasferimento, v. [qui](#).

⁶¹ In proposito, S. IGLESIAS SANCHEZ, *Preliminary Rulings before the General Court Crossing the last frontier of the reform of the EU judicial system?*, *op. cit.*, p. 13, prospetta l'ipotesi che l'avvocato generale sia designato tra i giudici appartenenti alla sezione *ad hoc* che, nella specie, non è investita del procedimento pregiudiziale. Dal momento che l'auspicio generale è che il trasferimento della competenza pregiudiziale al Tribunale avvenga nel corso del 2024, vale a dire prima del rinnovo delle sezioni (che avverrà a settembre 2025, in concomitanza, come di consueto, con il rinnovo parziale dei mandati dei membri del Tribunale), si potrebbe porre il problema di stabilire, nella fase transitoria, a quali sezioni attribuire le nuove cause in materia pregiudiziale. Almeno due soluzioni paiono plausibili: la prima è di individuare le sezioni specializzate per le cause pregiudiziali tra le dieci già esistenti; la seconda è invece di crearne una o più *ad hoc*, alla stregua di quanto fu fatto nel periodo in cui il Tribunale esercitava, ai sensi dell'art. 256, par. 2, TFUE e del titolo V del RP (i cui artt. da 192 a 214 sono stati, come detto, abrogati dalle Modifiche), la competenza "a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni" del TFP, mediante la creazione della sezione *ad hoc* delle impugnazioni, composta dai presidenti di sezione.

⁶² Per una sintesi dello stato dell'arte, aggiornata a febbraio 2024, v. R. MAŃKO, *Amending the Statute of the Court of Justice of the EU. Reform of the preliminary reference procedure*, in *EPRS, European Parliament*, February 2024, pp. 1-12, v. [qui](#).

disposizioni alla nuova competenza e creandone di nuove, verosimilmente sulla falsariga di quelle contenute nel RP Corte⁶³ – che si differenziano nettamente in quest’ultimo da quelle inerenti allo svolgimento dei procedimenti che scaturiscono dai ricorsi diretti⁶⁴ – volte a disciplinare lo svolgimento del procedimento pregiudiziale dinanzi ad esso⁶⁵.

Ad un primo sommario esame, almeno una cinquantina di articoli su 210 di cui si compone il RP Corte sono suscettibili di essere applicati ai procedimenti pregiudiziali. Ne consegue che non solo i 21 articoli che figurano nel titolo III del RP Corte, consacrato ai rinvii pregiudiziali, dovranno essere, *mutatis mutandis*, trasposti nel RP Trib., ma anche le disposizioni contenute in svariati articoli di quest’ultimo dovranno essere, in misura diversa, adattate per disciplinare il procedimento nelle cause rientranti tra le materie specifiche oggetto della nuova competenza.

Ancora una volta, dunque, il RP Trib., a soli nove anni dalla sua novellazione, sarà oggetto di una profonda e sistematica metamorfosi, quasi a riprova del fatto che la recente singhiozzata riforma del sistema di tutela giurisdizionale dell’Unione non è stata l’attuazione di una visione organica, come quella delineata dal Trattato di Nizza del 2001, ma piuttosto di un continuo adeguamento al susseguirsi (non del tutto ordinato) degli eventi.

5. Brevi considerazioni conclusive

Le Modifiche in commento, per quanto, come detto, siano prevalentemente di natura ricognitiva, concorrono a modificare ulteriormente la fisionomia del RP Trib. rispetto a quella che solo qualche anno fa era stata frutto di un lavoro di riflessione di ampio respiro. Tali ulteriori modifiche, il cui testo sarà portato a breve all’attenzione del Consiglio, contribuiranno significativamente a fornire un quadro completo degli strumenti processuali di cui il Tribunale sarà dotato per affrontare adeguatamente le domande di pronuncia pregiudiziale relative alle materie specifiche di sua competenza. Il loro *iter* di approvazione dovrebbe essere abbastanza

⁶³ Come noto, con la novellazione del 2012, il RP Corte ha disciplinato in maniera molto più dettagliata il procedimento pregiudiziale, sostituendo 4 articoli del vecchio RP Corte (gli artt. da 103 a 104 ter, di cui al Capo IX del titolo III, intitolato “Delle domande di pronuncia pregiudiziale e degli altri procedimenti in materia di interpretazione” del previgente RP Corte) con ben 21 articoli (gli artt. da 93 a 114, di cui al titolo III del vigente RP Corte), alcuni dei quali del tutto nuovi (v., al riguardo, M.-A. GAUDISSERT, *La refonte du règlement de procédure de la Cour de justice*, in *Cahiers de droit européen*, n. 3/2012, p. 605-669; P. IANNUCELLI, *La réforme des règles de procédure de la Cour de justice*, in *Diritto dell’Unione europea*, n. 1/2013, pp. 107-132; M. CONDINANZI, *Le nouveau cadre réglementaire de la Cour de justice de l’Union européenne. Un moyen suffisant pour répondre aux défis? Des défis suffisamment importants pour justifier une réponse*, in *Scritti in onore di G. Tesaurò*, t. II, Napoli, 2014, pp. 943 ss.). In particolare, il titolo III (“Domande pregiudiziali”) del RP Corte si suddivide in 4 capitoli, relativi, il primo, alle disposizioni generali, il secondo, al procedimento pregiudiziale accelerato, il terzo, al procedimento pregiudiziale d’urgenza, e il quarto, al gratuito patrocinio. Queste disposizioni riguardano, in misura diversa, le tre diverse fasi che contraddistinguono il funzionamento del meccanismo del rinvio pregiudiziale: i) la fase ascendente, vale a dire quella che si svolge dinanzi al giudice nazionale, che precede l’incardinarsi del procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte (v. artt. 93, 94, 95, 97 e 100); ii) la fase pregiudiziale propriamente detta, vale a dire il procedimento dinanzi alla Corte (v. artt. 96, 98, 99, 101 e da 105 a 118); iii) e la fase discendente, vale a dire il seguito del procedimento che si svolge dinanzi al giudice del rinvio, una volta che la Corte si sia pronunciata sulla questione pregiudiziale sollevata da quest’ultimo.

⁶⁴ Non a caso il titolo III del RP Corte, relativo al rinvio pregiudiziale, è nettamente distinto dal titolo IV, relativo ai ricorsi diretti.

⁶⁵ V., in tal senso, C. AMALFITANO, *Il futuro del rinvio pregiudiziale nell’architettura giurisdizionale dell’Unione europea*, in *Diritto dell’Unione europea*, n. 3/2022, pp. 3-46; M. BOBEK, *Preliminary ruling before the General Court: what judicial architecture for the European Union?*, *op. cit.*, p. 1528.

contingentato nei tempi, considerato che l'obiettivo da più parti annunciato è di voler rendere operativo il trasferimento della competenza pregiudiziale entro ottobre 2024, in concomitanza peraltro con il rinnovo parziale dei membri della Corte.

Se è vero che queste nuove disposizioni – che innesteranno nel RP Trib molte regole sostanzialmente mutate dal RP Corte, facendo peraltro tesoro della loro concreta applicazione da parte della Corte – permetteranno al Tribunale di maneggiare con cura una competenza completamente nuova, esse rappresenteranno nondimeno l'ennesimo stravolgimento del suo RP non solo sotto il profilo delle regole applicabili ai differenti tipi di processo, ma anche dal punto di vista della numerazione dei suoi articoli. Ma tutti questi aspetti meriteranno un'autonoma e attenta riflessione una volta che l'annunciata modifica del RP Trib. sarà portata a termine.

Peraltro, a questo punto, non si può nemmeno escludere che il mosaico composto di tessere nuove e di tessere mancanti che raffigurerà il RP Trib., a seguito di queste ultime importanti modifiche che si profilano all'orizzonte, non induca il Tribunale stesso a rimettere nuovamente ordine al tutto, in un progetto di più ampio respiro che preveda nel medio termine una nuova *refonte* del suo “codice di procedura”.